

Codice A1814A

D.D. 9 maggio 2016, n. 1053

Autorizzazione idraulica per realizzazione di difese spondali, manutenzione dell'alveo del Torrente Albedosa in localita' Santo Stefano e per il consolidamento del ponte sulla strada comunale di Santo Stefano in Comune di Bosio (AL). Richiedente: Comune di Bosio (AL).

Il Comune di Bosio (AL) con nota prot. 363 del 11/03/2016 ha presentato istanza (ns. prot. n. 11670 del 11/03/2016) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "Consolidamento tratto di sponda destra del rio Albedosa in loc. Santo Stefano", finanziato a seguito degli eventi alluvionali di ottobre-novembre 2014 con il programma adottato con Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/217 in data 01/04/2015.

Poiché gli interventi previsti in progetto interferiscono con il corso d'acqua pubblico e demaniale denominato Torrente Albedosa è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Italo BRUNO, datati dicembre 2015, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Bosio ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con D.G.C. n. 1 del 14/01/2016.

In occasione degli eventi meteorologici dell'ottobre e novembre 2014 nel tratto oggetto del presente progetto le acque del Torrente Albedosa hanno eroso le sponde in più punti interessando la rete stradale, ponti e infrastrutture pubbliche.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi ed opere:

- manutenzione idraulica dell'alveo e delle sponde del Torrente Albedosa nel tratto compreso tra il ponte sulla strada comunale di Santo Stefano e l'attraversamento della strada per Mornese mediante decespugliamento, taglio degli arbusti e delle piante infestanti e ripristino delle sezioni di deflusso con risagomatura dell'alveo e delle sponde; la risagomatura prevede la rimozione del materiale d'alveo ostruente il regolare deflusso con sistemazione dello stesso a colmatura delle depressioni e ad imbottimento delle sponde per un volume di materiale litoide d'alveo movimentato di circa 664 m³ senza asportazione di materiale litoide in esubero;
- consolidamento di n. 3 tratti della sponda destra del Torrente Albedosa, a protezione della strada per Mornese, mediante la realizzazione di difese spondali in massi naturali, con uno sviluppo lineare totale di circa 86 metri, aventi una berma di fondazione di dimensioni pari a 2,50m x 1,50m e parte in elevazione a sezione trapezia di altezza pari a 2,00 m;
- realizzazione di una scogliera in massi naturali della lunghezza di 5 m. per il consolidamento della spalla sinistra e di un muro in calcestruzzo armato con paramento esterno rivestito in pietra per uno sviluppo lineare di 10 m. e di altezza fuori terra di 3,0 m. per il consolidamento della spalla destra del ponte della strada comunale di Santo Stefano.
- ripristino della soletta del ponte sul Torrente Albedosa lungo la strada comunale Santo Stefano mediante la sostituzione dei profilati metallici angolari danneggiati in corrispondenza degli appoggi sulle spalle e il ripristino dei giunti di dilatazione.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. le scogliere dovranno essere addossate alla sponda esistente e ne dovranno seguire l'andamento in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
2. il paramento esterno delle scogliere dovrà essere allineato, al ciglio e al piede, con le sponde immediatamente contigue in modo che le scogliere rimangano in sagoma del profilo di sponda;
3. le estremità delle scogliere dovranno essere risvoltate ed idoneamente immorsate nell'esistente sponda naturale;
4. il piano d'appoggio delle scogliere dovrà essere impostato ad una profondità di 1,50 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate in modo che l'estradosso della fondazione sia al di sotto di tale quota e comunque ad una profondità compatibile con gli effetti di scalzamento prevedibili;
5. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno avere dimensioni e forma idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
6. non potranno essere eseguiti rialzi di sponda;
7. il muro in calcestruzzo armato previsto in sponda destra a valle del ponte dovrà essere traslato verticalmente in modo che la sommità dello stesso sia ad una quota non superiore a quella della sponda sinistra ed il piano d'appoggio della fondazione sia impostato ad una profondità di 1,50 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo; in alternativa dovrà essere ridotta a 2,0 m. l'altezza della parte in elevazione del muro e la fondazione stessa dovrà essere conformata con un taglione, nella parte lato fiume, approfondito ad una quota di almeno 1,50 m.;
8. il profilo dei tratti d'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, sia a monte sia a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
9. l'alveo nel tratto oggetto di intervento dovrà essere adeguatamente riprofilato con sezioni trasversali a corda molle per convogliare la portata di magra nella parte centrale;
10. non è consentito approfondire gli scavi al di sotto della quota esistente del fondo alveo e modificare con accumuli e riporti di materiale litoide l'altimetria del ciglio delle sponde rispetto alla quota attuale;
11. durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere il deflusso del corso d'acqua;
12. è vietato l'accesso nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua;
13. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori;
14. il taglio di specie arboree sulle sponde, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe, ai sensi dell'art. 96, lett. C del R.D. 523/1904;
15. il materiale proveniente dal taglio della vegetazione non dovrà essere depositato in alveo o sulle sponde, ma dovrà essere rimosso per non creare disordine idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;

- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bosio (AL), ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il Comune di Bosio dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 9) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il Comune di Bosio prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno